



REGIONE PUGLIA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 29 novembre 2000

N. 31 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riapprovazione legge regionale "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria".

L'anno duemila, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza del sig. Mario De Cristofaro

Vice presidenti i sigg. Vito Leonardo Aloisi - Carmine Dipietrangelo

Consiglieri segretari i sigg. Simone Brizio - Angelo Cera

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio Renato Guaccero

- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ALOISI Vito Leonardo	si		31) MARINOTTI Giuseppe	si	
2) AMODIO Felice	si		32) MARMO Nicola	si	
3) ATTANASIO Tommaso	si		33) MAZZARACCHIO Salvatore	si	
4) BELARDI Raffaele	si		34) MELE Cosimo		si
5) BRIENZA Giuseppe	si		35) MINCUZZI Mattia	si	
6) BRIZIO Simone	si		36) MINEO Luciano	si	
7) CAMILLI Fabrizio	si		37) ORLANDO Vito	si	
8) CARRIERI Mario	si		38) PALESE Rocco	si	
9) CARROZZO Gaetano	si		39) PELILLO Michele	si	
10) CERA Angelo	si		40) PEPE Pietro	si	
11) COPERTINO Giovanni	si		41) PIROLO Francesco	si	
12) CONGEDO Saverio	si		42) PISICCHIO Alfonsino	si	
13) CRASTOLLA Danilo	si		43) POTI' Vittorio	si	
14) D'AMBROSIO Luigi	si		44) ROLLO Marcello	si	
15) DE CRISTOFARO Mario	si		45) RUOCCO Roberto	si	
16) DIPIETRANGELO Carmine	si		46) RUSSO Enzo	si	
17) FITTO Raffaele	si		47) SACCOMANNO Michele	si	
18) FRANZOSO Pietro	si		48) SALINARI Donato	si	
19) FRISULLO Alessandro	si		49) SANNICANDRO Emanuele	si	
20) GRECO Salvatore	si		50) SANTANIELLO Enrico	si	
21) LOIZZO Mario	si		51) SARDELLI Luciano	si	
22) LOPERFIDO Luigi	si		52) SILVESTRI Andrea	si	
23) LOMELO Domenico	si		53) SILVESTRIS Sergio		si
24) LOSAPPIO Michele	si		54) SINISI Giannicola	si	
25) LOSPINUSO Pietro	si		55) TARQUINIO Lucio	si	
26) MADARO Carlo	si		56) TATO' F. Biagio	si	
27) MAFFIONE Leonardo	si		57) TEDESCO Alberto	si	
28) MAGARELLI Pantaleo	si		58) TUNDO Roberto	si	
29) MANIGLIO Antonio	si		59) VALENTE Giovanni		si
30) MARINO Leonardo	si		60) VENTRICELLI Michele	si	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che terzo argomento in discussione è la riapprovazione della legge regionale "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria".

Dà la parola al relatore, cons. Greco, Presidente della VI Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge nel suo complesso. Egli precisa che, trattandosi di riapprovazione, è necessario conseguire il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 57 dello Statuto della Regione Puglia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- udita e fatta propria la relazione alla legge;
- sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, con 33 voti favorevoli e l'astensione del Gruppo SDI (sono assenti dall'Aula i Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito rifondazione comunista, Verdi, Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Madaro), espressi e accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di riapprovare, così come riapprova, la legge regionale "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria", nel testo allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante.

Il Presidente della Giunta Fitto chiede che la legge di che trattasi venga dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai voti, la richiesta è approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, con 33 voti favorevoli e l'astensione del Gruppo SDI (sono assenti dall'Aula i Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito rifondazione comunista, Verdi, Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Madaro).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario De Cristofaro)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Simone Brizio-Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria"

Il Consiglio regionale
ha riapprovato la seguente legge:

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi indicati nello Statuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in armonia con la Risoluzione delle Nazioni unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con la normativa dell'Unione europea e con le leggi dello Stato, promuove iniziative rivolte ad attribuire agli immigrati extracomunitari e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nell'organizzazione sociale, culturale ed economica della Regione.

2. Inoltre, la Regione Puglia concorre ad assicurare condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza con iniziative adeguate in raccordo con i Comuni.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito dei comunisti italiani, Partito rifondazione comunista, Verdi, Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Madaro)

**Art. 2
(Destinatari)**

1. Accedono ai beni e ai servizi di cui alla presente legge gli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza e gli immigrati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, che dimorano o risiedono nel territorio della Regione



Consiglio Regionale della Puglia

Puglia e che dimostrino di aver rispettato le disposizioni del testo unico sull'immigrazione, contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono considerati immigrati, ai fini della presente legge, i soggetti previsti all'articolo 29 del d. lgs. 286/1998.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito dei comunisti italiani, Partito rifondazione comunista, Verdi, Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Madaro)

Art. 3

(Azioni e interventi. Competenze dei Comuni)

1. Le iniziative e le attività previste dalla presente legge sono realizzate sulla base della rilevazione dei bisogni operata dagli enti locali, dalle associazioni e dalle forze sociali, per conseguire un'azione territorialmente equilibrata e integrata.

2. I Comuni sono competenti per tutte le attività di servizio in favore degli immigrati di cui all'articolo 2. Essi operano normalmente avvalendosi della collaborazione delle associazioni del volontariato e di tutte le altre formazioni sociali.

3. I Comuni esercitano inoltre le competenze di cui agli articoli 10 e 11.

4. Per la realizzazione delle attività i Comuni possono stipulare convenzioni con istituzioni, enti e associazioni, in relazione alle materie di intervento.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito dei comunisti italiani, Partito rifondazione comunista, Verdi, Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Madaro)

Art. 4

(Programmazione e sostegno. Competenze della Regione)

1. La Regione partecipa a iniziative nazionali e comunitarie; promuove con propria dotazione finanziaria specifici progetti.

2. La Regione programma e promuove, con i piani di cui agli articoli 4 e 5, iniziative concernenti attività culturali, diritto allo studio, inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale, attività economiche, interventi socio-assistenziali e sanitari, diritto alla casa, assicurando agli immigrati di cui all'articolo 2 l'estensione degli



Consiglio Regionale della Puglia

interventi e delle azioni previste a favore dei cittadini pugliesi, oltre a specifiche iniziative concernenti la tutela dei minori immigrati.

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 6, presenta un piano triennale per l'approvazione da parte del Consiglio regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il piano contiene gli obiettivi e le priorità d'intervento, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi, gli strumenti attuativi e l'ammontare delle risorse. Il piano è predisposto dalla Giunta regionale anche nel caso in cui la Consulta non ha espresso in tempo utile il proprio parere.

4. I Comuni e gli altri enti locali concorrono alla formazione del piano triennale presentando alla Regione i propri programmi entro il 30 maggio di ogni anno.

5. La Regione eroga finanziamenti a sostegno delle iniziative degli enti locali nei limiti delle previsioni di bilancio.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito dei comunisti italiani, Partito rifondazione comunista, Verdi, Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Madaro)

Art. 5 (Programma annuale)

1. La Giunta regionale, in attuazione del piano triennale e sentita la Consulta di cui all'articolo 6, approva il piano annuale degli interventi.

2. In sede di prima attuazione, la Giunta approva, anche senza il concorso della Consulta, un piano annuale delle attività.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito dei comunisti italiani, Partito rifondazione comunista, Verdi, Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Madaro)

Art. 6 (Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria)

1. E' istituita la Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria.

2. La Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore suo delegato ed è composta:



Consiglio Regionale della Puglia

- a) da un rappresentante per ciascuna collettività di immigrati extracomunitari, costituita in associazione regionale e iscritta all'albo di cui all'articolo 9. I predetti rappresentanti non possono comunque superare il cinquanta per cento dei componenti effettivi della Consulta; è garantita la presenza di etnie diverse fra loro;
 - b) dal Presidente regionale dell'Associazione nazionale Comuni italiani o suo delegato;
 - c) dal Presidente dell'Unione regionale delle Province pugliesi (URPP) o suo delegato;
 - d) da un rappresentante per ogni Comune capoluogo scelto dal Sindaco tra gli Assessori comunali o loro sostituti;
 - e) da quattro Segretari regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, sulla base dei criteri CNEL, o loro delegati;
 - f) da quattro rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'Organismo nazionale di coordinamento, costituito presso il CNEL, che hanno la propria rappresentanza in Puglia;
 - g) da quattro Presidenti o Segretari regionali delle Associazioni datoriali dei diversi settori economici, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, secondo i criteri adottati dal CNEL, o loro delegati;
 - h) da un rappresentante del CNEL;
 - i) da un rappresentante dell'Ufficio immigrazione, senza diritto di voto;
 - l) dai Sindaci dei Comuni sede dei centri di accoglienza.
3. I componenti della Consulta decadono se sono assenti ingiustificati per più di due volte di seguito; la carica non è rinnovabile.
4. In caso di decadenza o dimissioni, i componenti della Consulta sono sostituiti con le medesime procedure di nomina.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito dei comunisti italiani, Partito rifondazione comunista, Verdi, Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Madaro)

Art.7 (Compiti della Consulta)

1. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) promuovere fra gli immigrati, attraverso i programmi di cui agli articoli 4 e 5, un'adeguata informazione sulle condizioni di vita e di lavoro nella Regione;



Consiglio Regionale della Puglia

- b) esprimere pareri e formulare proposte in ordine agli atti legislativi e amministrativi regionali, per i profili riguardanti l'immigrazione extracomunitaria;
- c) esprimere pareri su ogni altro argomento sottoposto dalla Giunta o dal Consiglio regionale;
- d) collaborare, su richiesta della Giunta regionale, alla realizzazione di iniziative concernenti le problematiche connesse all'immigrazione;
- e) promuovere gli opportuni collegamenti con le Consulte istituite dagli enti locali della Puglia, con quelle delle altre Regioni, con quelle nazionali e con i Consigli territoriali per l'immigrazione;
- f) promuovere, attraverso i programmi di cui agli articoli 4 e 5, la costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati extracomunitari;
- g) proporre alla Regione iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo, concernenti questioni di ordine economico, sociale, previdenziale e assistenziale, da realizzare anche d'intesa con gli Stati dai quali gli immigrati provengono;
- h) sottoporre al Consiglio regionale una relazione triennale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati e un rapporto annuale sullo stato delle iniziative.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito dei comunisti italiani, Partito rifondazione comunista, Verdi, Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Madaro)

Art. 8

(Funzionamento della Consulta)

1. I componenti della Consulta per l'immigrazione sono nominati per la durata della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti di cui all'articolo 6. Le designazioni del componente effettivo e del supplente devono essere trasmesse entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta con indicazione dei membri effettivi e supplenti, che sono nominati contestualmente.
2. Qualora nel termine di cui al comma 1 non siano pervenute tutte le designazioni, la Consulta è costituita sulla base di quelle ricevute, sempre che sia assicurata la maggioranza dei componenti di cui all'articolo 6, lettera a) e fatte comunque salve le successive eventuali integrazioni.
3. La Consulta elegge a maggioranza, nel proprio seno, due Vice Presidenti, di cui uno individuato fra i membri di cui all'articolo 6, lettera a), con funzioni vicarie.



Consiglio Regionale della Puglia

4. Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un dipendente regionale dell'ufficio competente all'uopo incaricato dalla Giunta regionale.
5. Ogni qualvolta lo ritiene utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, altri rappresentanti di amministrazioni locali, di enti, associazioni, centri di accoglienza e qualsivoglia interessato ai problemi migratori.
6. La Consulta si riunisce almeno quattro volte all'anno.
7. Le riunioni della Consulta sono valide se a esse partecipa la maggioranza dei membri in carica in prima convocazione, con qualunque numero dei componenti in seconda convocazione.
8. La Consulta, entro sessanta giorni dalla data della propria costituzione, approva il regolamento interno di funzionamento. Il regolamento può prevedere anche l'istituzione e il funzionamento di un Comitato esecutivo della Consulta.
9. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di eventuali spese di viaggio, ove spettanti, con le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito dei comunisti italiani, Partito rifondazione comunista, Verdi, Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Madaro)

Art. 9

(Albo delle Associazioni degli immigrati extracomunitari)

1. Resta in vigore l'Albo delle Associazioni degli immigrati extracomunitari, istituito ai sensi della legge regionale 11 maggio 1990, n.29. La tenuta dell'Albo può essere disciplinata nel dettaglio dalla Giunta regionale con apposito regolamento.
2. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 6, lettera a).

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito dei comunisti italiani, Partito rifondazione comunista, Verdi, Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Madaro)



Consiglio Regionale
della Puglia

Art. 10

(Albo dei centri di accoglienza)

1. E' istituito l'Albo regionale dei centri di accoglienza.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento contenente i criteri strutturali e gestionali cui i centri devono uniformarsi per ottenere l'iscrizione all'Albo e le modalità di iscrizione.
3. I Comuni interessati autorizzano l'istituzione di non più di due centri di accoglienza nel proprio territorio; nel quadro delle norme regolamentari regionali, i Comuni espletano compiti di gestione, controllo e vigilanza sui centri di accoglienza.
4. L'iscrizione all'Albo regionale dei centri di accoglienza costituisce condizione indispensabile per l'ammissione ai finanziamenti e alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 40, comma 2, del d. lgs. 286/1998.
5. Ai Comuni inferiori ai 20 mila abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 e dall'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17, calcolando al doppio la consistenza demografica.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito dei comunisti italiani, Partito rifondazione comunista, Verdi, Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Madaro)

Art.11

(Azione civile contro la discriminazione)

1. Ogni Comune organizza presso i suoi uffici un apposito servizio per gli immigrati con compiti di osservazione, informazione e assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il servizio è aperto alla collaborazione delle associazioni del volontariato sociale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito dei comunisti italiani, Partito rifondazione comunista, Verdi, Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Madaro)

Art. 12

(Centri di accoglienza già in funzione)

1. I centri di accoglienza attualmente in funzione in collaborazione con le Prefetture e/o i Comuni possono continuare la propria attività adottando metodologie di gestione



Consiglio Regionale della Puglia

sempre meglio ispirate al criterio del rispetto delle persone e di tutte le norme igieniche e sulla sicurezza vigenti.

2. Le strutture e l'organizzazione interna dei centri devono successivamente essere adeguate entro termini perentori alle norme regolamentari di cui all'articolo 10.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito dei comunisti italiani, Partito rifondazione comunista, Verdi, Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Madaro)

Art. 13 (Abrogazioni)

1. La l.r. 29/1990 è abrogata, con eccezione dell'articolo 15.

(approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo SDI - sono assenti dall'Aula i Gruppi DS, PPI, I Democratici, Partito dei comunisti italiani, Partito rifondazione comunista, Verdi, Rinnovamento italiano e UDEUR e il consigliere Madaro)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mario De Cristofaro)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Simone Brizio – Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Renato Guaccero)